



## DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

In Pubblicazione: **dal 01/12/2022 al 15/12/2022**  
Repertorio Generale: **48/2022**  
Data Approvazione: **29/11/2022**  
Protocollo: **186118/2022**  
Titolario/Anno/Fascicolo: **2.14/2022/8**  
Proponente: **SINDACO GIUSEPPE SALA**  
Materia: **DIREZIONE GENERALE**  
Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E LA PROVINCIA DI LODI PER LA DISCIPLINA DELLA MODALITÀ DI COLLABORAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE A SERVIZIO DEI COMUNI.**

### DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *253\_2164^MC\_20220048.pdf*

**147c1fe442d4dfdce66f5773005f9f792830b6567316aa134cacc1f8b7a61810**



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2022

Rep. n.48/2022

Fascicolo 2.14\2022\8

**Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione quadro tra la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi per la disciplina della modalità di collaborazione nell'esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei Comuni.**

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Bettinelli Sara                        | 13. Mantoan Giorgio                 |
| 2. Caputo Daniela                         | 14. Maviglia Roberto                |
| 3. Ceccarelli Bruno                       | 15. Negri Alfredo Simone            |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 16. Palestra Michela                |
| 5. Cucchi Raffaele                        | 17. Piscina Samuele                 |
| 6. De Marchi Diana Alessandra             | 18. Pozzoli Alberto                 |
| 7. De Vito Alessandro                     | 19. Segala Marco                    |
| 8. Del Ben Daniele                        | 20. Uguccione Beatrice Luigia Elena |
| 9. Di Stefano Roberto                     | 21. Variato Francesco               |
| 10. Finiguerra Domenico                   | 22. Vassallo Francesco              |
| 11. Fusco Ettore                          | 23. Veneroni Dario                  |
| 12. Impiombato Andreani Aurora Alma Maria | 24. Villani Guglielmo               |

Partecipa, assistito dal personale del Settore Affari e servizi generali e Supporto organi istituzionali, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Bettinelli, Maviglia e Variato.

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per appello nominale.

Assenti i Consiglieri Cucchi, De Marchi e Villani.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 21 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con quattordici voti a favore e otto astenuti (Consiglieri Cocucci, De Vito, Di Stefano, Fusco, Piscina, Pozzoli, Segala e Variato).

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

### IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

VISTA la Legge 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

#### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto  IL SINDACO (Giuseppe Sala)	  IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro)
--	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



## **PROPOSTA di deliberazione del Consiglio metropolitano**

Fascicolo 2.14\2022\8

**Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione quadro tra la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi per la disciplina della modalità di collaborazione nell'esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei Comuni.**

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

PREMESSO che la Città metropolitana a mente del comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta "d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

PREMESSO inoltre che:

- l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

- l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana o di Provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

- l'art.1, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, e s.m.i., ha previsto che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia

procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane;

- la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi (quest'ultime ai sensi del comma 88 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56), hanno assunto le funzioni di centrale committenza per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei Comuni che lo richiedano loro;

- con delibera n. 441 del 28 settembre 2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le Linee guida che individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Il nuovo sistema, che porterà a una riduzione delle stazioni appaltanti, diventerà operativo con l'entrata in vigore della riforma del codice appalti;

- a valle del percorso di qualificazione avviato dall'ANAC, potranno esercitare le funzioni di stazione appaltante solo gli enti che hanno conseguito la qualificazione; La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

- nelle more del perfezionamento delle procedure di qualificazione le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province sono comunque qualificate con riserva;

CONSIDERATA l'opportunità di addivenire ad un accordo con le contermini amministrazioni provinciali di Monza e Brianza e di Lodi assolve allo scopo di attivare un forma di collaborazione e di coordinamento stabile tra gli enti medesimi per il miglior esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei comuni e per il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti per la qualificazione;

DATO ATTO che gli Statuti degli enti in parola assumono la collaborazione con gli altri enti di area vasta tra i propri strumenti per il miglior esercizio delle funzioni istituzionali;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione), di gestione (PEG) e di Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**VISTO** lo schema di Convenzione quadro tra la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi per la disciplina della modalità di collaborazione nell'esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei Comuni, allegato parte integrante;

**VISTI:**

- l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 che consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTI altresì:

- la Legge 56/2014;

- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

### DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di "Convenzione quadro tra la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi per la disciplina della modalità di collaborazione nell'esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei Comuni" - allegato e parte integrante del presente atto - per la formazione del Piano strategico triennale del territorio metropolitano 2022/2024, autorizzando il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- 2) di dare atto che per l'effetto dell'accordo i Comuni ricompresi nei territori degli enti sottoscrittori potranno avvalersi indifferentemente di ciascuna delle stazioni appaltanti costituite presso i medesimi enti sottoscrittori.
- 3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione;
- 4) di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT.

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00  
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

**IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE**

**Antonio Sebastiano Purcaro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E LA PROVINCIA DI LODI PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE A SERVIZIO DEI COMUNI.

\* \* \*

L'anno duemilaventidue, addì ..... del mese di .....,

TRA

La Città Metropolitana di Milano, codice fiscale ..... legalmente rappresentata dal Sindaco metropolitano pro-tempore .....il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto metropolitano ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio metropolitano n.... del....., esecutiva ai sensi di legge;

E

La Provincia di Monza e Brianza, codice fiscale ..... legalmente rappresentato dal Presidente protempore sig. ...., nata a ..... il ....., la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto provinciale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. ... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

La Provincia di Lodi, codice fiscale ..... legalmente rappresentato dal Presidente protempore sig. ...., nata a ..... il ....., la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto provinciale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. ... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

Che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

Che l'art. 51 del DL n. 77/2021 ha innalzato, fino al 30 giugno 2023, il limite per l'affidamento diretto dei lavori pubblici a 150.000 euro mentre per forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) a 139.000 euro;

Che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana o di Provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme

previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

Che l'art.1, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, e s.m.i., come novellato dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 ha previsto che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane;

Che il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che “d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

Che il comma 88 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che “d'intesa con i comuni interessati la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

Che il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede “alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico”;

Che l'art. 30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Che la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi hanno assunto le funzioni di centrale di committenza per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei comuni e delle Unioni dei comuni che lo richiedano loro;

Che la Città metropolitana di Milano oltre alle funzioni di centrale committenza per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei comuni e delle Unioni dei comuni, è anche soggetto aggregatore regionale di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Che con delibera n. 441 del 28 settembre 2022 – l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le Linee guida che individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Il nuovo sistema, che porterà a una riduzione delle stazioni appaltanti, diventerà operativo con l'entrata in vigore della riforma del codice appalti;

Che a valle del percorso di qualificazione avviato dall'ANAC, potranno esercitare le funzioni di stazione appaltante solo gli enti che hanno conseguito la qualificazione; La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Che nelle more del perfezionamento delle procedure di qualificazione le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province sono comunque qualificate con riserva;

#### CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, collaborare tra loro allo scopo del miglior espletamento della funzione di stazione appaltante e per il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti per la qualificazione;

che gli Statuti degli enti sottoscrittori assumono la collaborazione con gli altri enti di area vasta tra i propri strumenti per il miglior esercizio delle funzioni istituzionali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Scopo dell'accordo

La presente convenzione assolve allo scopo di attivare una forma di collaborazione e di coordinamento stabile tra gli enti sottoscrittori per il miglior esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei comuni e per il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti per la qualificazione.

#### Articolo 2 – Forme di collaborazione

La collaborazione tra gli enti potrà essere sviluppata, tramite appositi accordi attuativi, in una delle seguenti forme:

- (i) avvalimento di uffici, mediante il quale una Parte assegna all'altra attività di carattere gestionale, istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato;
- (ii) costituzione di uffici comuni, quale nuova struttura organizzativa senza personalità giuridica, costituita con risorse delle Parti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo delle Parti stesse;
- (iii) altre forme di collaborazione e cooperazione, quali, a titolo esemplificativo, la delega di funzioni da una Parte in favore dell'altra che opera in luogo e per conto della delegante, nonché la condivisione di figure dirigenziali.

A tal fine, previa approvazione da parte dei rispettivi organi esecutivi competenti, sono sottoscritti accordi attuativi che, in conformità alla presente convenzione quadro, definiscono gli obiettivi perseguiti, i servizi e le attività specifiche nell'ambito oggetto del presente accordo, le risorse da impiegare e le modalità di dettaglio della regolamentazione dei rapporti tra le Parti.

### Articolo 3 - Comitato Guida e Segreteria Tecnica

Il Comitato Guida è un organismo paritetico con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione della presente convenzione, presieduto a turno dal legale rappresentante di ciascun ente, o suo delegato, e composto da un rappresentante per ciascuna Parte, individuato nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e svolge i seguenti compiti:

- promuove e propone l'individuazione delle attività per le quali attivare le specifiche forme di collaborazione tra le Parti;
- definisce le modalità per la ripartizione degli oneri finanziari relativi alle attività da svolgere in collaborazione tra le Parti;
- monitora lo sviluppo del processo per la stipulazione degli accordi attuativi e la successiva attuazione;

Il Comitato assume le sue decisioni sulla scorta dei pareri tecnici dei competenti dirigenti ed opera anche avvalendosi del supporto di una Segreteria Tecnica, formata da personale degli enti.

### Art. 4 – Risorse finanziarie

Gli oneri finanziari per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici Comuni, per l'avvalimento degli uffici e quelli derivanti dalle altre forme di collaborazione, sono ripartiti fra le Parti nella misura determinata negli accordi attuativi, secondo gli indirizzi definiti dal Comitato Guida e sulla scorta di apposita relazione tecnica elaborata dal dirigente competente, nel rispetto dei criteri generali del successivo alinea e tenuto conto, in ogni caso, degli obblighi generali di contenimento della spesa e dei vincoli imposti alla finanza pubblica locale.

La ripartizione delle risorse finanziarie dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- in caso di costituzione di un ufficio comune, al fine di garantirne l'effettiva operatività e l'efficace funzionamento, gli Enti definiscono annualmente, secondo un orizzonte triennale, *la previsione di spesa ed il contributo finanziario a carico di ciascuno determinato in ragione della dimensione demografica ed in base alle previsioni di utilizzo delle attività svolte dall'ufficio comune da parte dei Comuni richiedenti, nonché tenendo conto delle risorse umane, organizzative (es: sede) e strumentali messe a disposizione da ciascuno e di quanto corrisposto dai Comuni richiedenti il servizio;*
- in ogni caso, ciascun Ente garantisce all'ufficio comune, o al servizio di cui si avvale o al quale delega l'attività, la disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione dei processi di pertinenza, quali – a titolo di esempio – finanziamenti, contributi di terzi, mezzi propri di bilancio.

### Art. 5 – Risorse umane e strumentali

In caso di costituzione di uffici comuni, le risorse umane e strumentali per lo svolgimento di funzioni e servizi in collaborazione tra le Parti sono definite negli accordi attuativi.

Gli accordi che costituiscono Uffici comuni ne definiscono la sede (e/o le sedi), le modalità di organizzazione e gestione, di individuazione delle risorse umane in dotazione e dei relativi responsabili, indicando la Parte competente alla gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato.

Agli uffici comuni vengono forniti dalle Parti, secondo la ripartizione determinata negli accordi attuativi, le dotazioni strumentali, ivi compresi gli arredi, gli strumenti informatici (parte hardware e software), e quanto necessario all'espletamento dei compiti attribuiti.

Gli accordi che prevedono l'avvalimento o la delega di funzioni individuano, oltre ai servizi ed attività specifiche da svolgere, le strutture organizzative, con le relative dotazioni strumentali e le risorse umane dedicate. Definiscono altresì l'ammontare delle risorse finanziarie che l'Ente che si avvale o delega fornisce all'Ente che svolge la funzione, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 4 – Risorse finanziarie.

Gli accordi possono altresì prevedere che l'Ente che si avvale o delega possa distaccare presso l'altro Ente proprio personale o mettere a disposizione proprie risorse strumentali per l'intera durata della convenzione, o parte di essa.

#### Art. 6 – Dirigente responsabile

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio comune, individuato e incaricato in conformità all'ordinamento degli enti locali ed ai vigenti regolamenti interni, risponde della:

- attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo attuativo e assegnati annualmente con gli ordinari strumenti di gestione delle Parti;
- direzione operativa dei collaboratori assegnati all'ufficio;
- gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Dirigente dell'Ufficio comune, ove necessari del contributo tecnico specialistico di professionalità rinvenibili nell'ambito delle strutture organizzative delle Parti, può avvalersene, compatibilmente con le esigenze gestionali e organizzative dei servizi, previa intesa con il relativo dirigente responsabile.

Gli accordi che prevedono la condivisione di figure dirigenziali individuano la specifica figura di cui le Parti intendono avvalersi, le modalità di svolgimento della funzione, regolano le modalità di gestione del rapporto di lavoro e dei connessi oneri finanziari, con relativa ripartizione tra le Parti.

#### Art. 7 - Durata ed effetti della Convenzione

La convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha termine il 31 dicembre 2026, salvo rinnovo.

La durata degli accordi attuativi non può superare il termine sopraindicato.

Le Parti potranno, in ogni momento con successivo atto scritto, modificare, integrare e recedere dalla presente convenzione, in relazione agli sviluppi della sua attuazione ovvero ad eventuali sopravvenute o diverse valutazioni inerenti le finalità perseguite.

La anticipata cessazione, per qualunque causa, della presente convenzione non ha effetto sugli accordi attuativi in corso, salvo espresso contrario accordo tra le Parti.

#### Art. 8 – Rapporti con i Comuni

I Comuni ricompresi nei territori degli enti sottoscrittori del presente accordo potranno, anche nelle more della costituzione dell'ufficio comune, avvalersi indifferentemente di ciascuna delle stazioni appaltanti costituite presso i medesimi enti sottoscrittori.

*All'uopo gli enti sottoscrittori si impegnano ad armonizzare le modalità di accesso al servizio da parte dei Comuni.*

#### Art. 9 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione che non venga definita bonariamente dal Comitato Guida, sarà devoluta al Giudice competente del Foro di Milano.

#### Art.10 - Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Letto, approvato e sottoscritto

15/11/2022



**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**  
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 2.14\2022\8

**Oggetto della proposta di deliberazione:**

Approvazione dello schema di convenzione quadro tra la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi per la disciplina della modalità di collaborazione nell'esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei Comuni.

**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

*(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)*